

DELIBERAZIONE 19 DICEMBRE 2019

553/2019/R/EEL

CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AVVIATO CON LA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 404/2019/R/EEL PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA N. 1901/2019 DI ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 127/2017/R/EEL IN MATERIA DI ESTENSIONE DEGLI INDENNIZZI AUTOMATICI AI CLIENTI FINALI, A CARICO DEGLI OPERATORI DI RETE, PER INTERRUZIONI DI LUNGA DURATA

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1093^a riunione del 19 dicembre 2019

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2015, 646/2015/R/EEL ed il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQE);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 653/2015/R/EEL ed il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQ.TRA);
- la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2017, 127/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 127/2017/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2019, 126/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 126/2019/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 8 ottobre 2019, 404/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 404/2019/R/EEL);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 12 febbraio 2015, 48/2015/R/EEL;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 2 luglio 2019, 287/2019/R/EEL;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 29 ottobre 2019, 430/2019/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 430/2019/R/EEL);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 12 novembre 2019, 457/2019/R/EEL;

- il documento per la consultazione dell’Autorità 21 novembre 2019, 481/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 481/2019/R/EEL);
- le osservazioni formulate dai soggetti interessati ai suddetti documenti per la consultazione;
- il Codice di rete Terna;
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sez. II, del 28 agosto 2019, n. 1901 (di seguito: sentenza 1901/2019).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 127/2017/R/EEL, l’Autorità ha modificato il TIQE e il TIQ.TRA innovando la disciplina degli indennizzi automatici per gli utenti connessi alle reti in media e bassa tensione (di seguito, rispettivamente: utenti MT e utenti BT) che subiscono interruzioni prolungate per qualsiasi tipo; in particolare, con tale provvedimento, a decorrere dal 1 ottobre 2017, l’onere degli indennizzi è stato posto a carico degli operatori di rete anche per interruzioni il cui innesco è attribuito a cause di forza maggiore, qualora l’interruzione del servizio perduri oltre il limite di 72 ore;
- il Tar Lombardia, con la sentenza 1901/2019, ha annullato la predetta deliberazione, accogliendo il ricorso proposto dalla società e-distribuzione S.p.A. (di seguito: e-distribuzione) con riferimento alle sole doglianze di natura procedurale, precisando, in particolare, che:
 - l’accoglimento si fonda sulla mancata attivazione delle garanzie partecipative nell’ambito del procedimento di regolazione, in quanto le innovazioni introdotte nella disciplina in materia di indennizzi ai clienti finali in caso di interruzione del servizio elettrico non sarebbero state precedute dalla doverosa procedura di consultazione;
 - non assumono rilievo le due procedure di consultazione avviate il 12 febbraio 2015 e il 6 agosto 2015, dalle quali non emerge con chiarezza l’obiettivo di configurare l’indennizzo con le modalità da ultimo poi effettivamente stabilite, né la previsione di nuovi limiti massimi all’ammontare degli indennizzi e la sostituzione del tetto massimo in ore anziché in euro;
- conseguentemente, l’annullamento della deliberazione 127/2017/R/EEL non ha consumato il potere dell’Autorità di introdurre modifiche alla regolazione della qualità, di tenore anche analogo a quelle adottate con tale provvedimento, comunque orientate a perseguire le finalità di promozione dell’efficienza dei servizi, e di miglioramento delle forme di tutela dei clienti finali chiarite nella medesima deliberazione 127/2017/R/EEL;
- pertanto, con la deliberazione 404/2019/R/EEL, l’Autorità ha:
 - a. avviato un procedimento, in esecuzione alla sentenza del Tar Lombardia n. 1901/2019, finalizzato all’adozione di provvedimenti in merito alla disciplina degli indennizzi agli utenti MT e BT, a carico degli operatori di rete, per le interruzioni prolungate o estese;

- b. disposto, in via cautelare, che, fino all'esito del suddetto procedimento, *“le imprese distributrici si astengano dal recuperare le somme erogate a titolo di indennizzo per interruzioni prolungate ai sensi della deliberazione 127/2017/R/eel”*;
- nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 404/2019/R/EEL:
 - a. è stato pubblicato il documento per la consultazione 430/2019/R/EEL, cui integralmente si rinvia anche per un adeguato inquadramento dell'intervento nell'ambito delle misure di promozione della resilienza nel settore elettrico; in estrema sintesi, in tale documento per la consultazione, l'Autorità ha:
 - i. rappresentato l'intenzione di confermare, motivandone le ragioni e tenendo conto dell'effetto ripristinatorio ora per allora della sentenza di annullamento della deliberazione 127/2017/R/EEL, la riforma alla disciplina degli indennizzi automatici ai clienti BT e MT che subiscono interruzioni prolungate, in precedenza adottata con l'annullata deliberazione 127/2017/R/EEL, con eventuali migliorie che possano emergere dalla consultazione (cfr. spunto Q.1 del documento per la consultazione 430/2019/R/EEL);
 - ii. in materia di applicabilità della clausola di “sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza”, precisato che la deliberazione 127/2017/R/EEL già prevedeva, anche in assenza di atti di autorità pubblica, che il preposto alla sicurezza sul lavoro dell'impresa distributtrice potesse impedire ai propri dipendenti la percorrenza di strade inagibili qualora ricorrano condizioni accertabili e da documentare, che possano comprometterne la sicurezza;
 - iii. osservato come il limite di 72 ore fosse già noto alla data di pubblicazione della deliberazione 127/2017/R/EEL; infatti, al punto 6.13, lettera a) del documento per la consultazione 48/2015/R/EEL l'Autorità aveva prospettato, in caso di interruzioni causate da forza maggiore, *“la rimozione del tetto massimo ai rimborsi automatici per le interruzioni prolungate o estese, ponendo a carico delle imprese distributrici e di Terna la quota parte di rimborsi automatici che eccedono l'attuale tetto massimo; sino al raggiungimento dell'attuale tetto massimo si confermerebbe l'esborso a carico del Fondo eventi eccezionali”*; allo scopo l'Autorità ha sottolineato come il tetto massimo agli indennizzi agli utenti BT e MT prima della deliberazione 127/2017/R/EEL corrispondesse già a circa 72 ore di interruzione per gli utenti domestici e non domestici con potenza disponibile fino a 6,6 kW, e ad una durata di interruzione per lo più inferiore a 72 ore per i restanti utenti BT e MT; riferendosi a detto tetto massimo, anche se espresso in euro, era implicito che l'Autorità nel documento 48/2015/R/EEL si riferisse a detto limite massimo di interruzione per tutte le categorie di utenti, peraltro in via molto conservativa per quelli non domestici BT e MT, visto che per tali utenze il tetto massimo all'indennizzo corrisponde ad una durata di interruzione per lo più inferiore a 72 ore; tenuto conto della mancata

- condivisione della proposta da parte dei soggetti interessati, per come emersa dalla consultazione 48/2015/R/EEL, l'Autorità, nel fissare un limite di 72 ore con la deliberazione 127/2017/R/EEL, ha effettuato una scelta prudente, favorevole agli operatori di rete;
- iv. ricordato che nella relazione tecnica alla deliberazione 127/2017/R/EEL, l'Autorità ha indicato quattro motivi che esimono gli operatori di rete dall'onere degli indennizzi e quindi permettono all'operatore di rivalersi sul Fondo eventi eccezionali per il pagamento degli indennizzi agli utenti BT e MT dopo 72 ore di interruzione (vd. Tabella A.1 della relazione tecnica);
 - v. in relazione al nuovo tetto massimo agli indennizzi agli utenti fissato in corrispondenza di 240 ore di interruzione, segnalato che (v.i) il tetto massimo all'indennizzo deve essere confrontato, per una medesima interruzione prolungata, con la somma della quota parte di indennizzo a carico dell'operatore di rete e della quota di indennizzo a carico del Fondo eventi eccezionali; e che (v.ii) in relazione all'incidenza degli indennizzi erogati nel 2018 agli utenti MT per interruzioni di lunga durata, sia a carico della maggiore impresa distributrice che a carico del Fondo eventi eccezionali, rispetto alla spesa annua dei medesimi utenti MT per il servizio di trasporto dell'energia elettrica, la quota di indennizzi erogati a clienti MT a carico del maggior operatore della distribuzione, per interruzioni oltre le 72 ore, sulla base delle informazioni allora disponibili, fosse di 0,96 milioni di euro su un ammontare complessivo di 6,8 milioni di euro; pertanto, secondo le stime degli uffici dell'Autorità, detti clienti MT avrebbero ricevuto un rimborso pari in media al 19% del costo del servizio di trasporto;
 - vi. precisato che la conferma della regolazione di cui al precedente punto i. non troverà applicazione nel periodo intercorso tra la pubblicazione della sentenza 1901/2019 del Tar Lombardia (20 agosto 2019) e la data di entrata in vigore del provvedimento che sarà adottato in esito al procedimento avviato con la deliberazione 404/2019/R/EEL, al fine di garantire certezza ai rapporti giuridici (per tali periodi troverà applicazione la disciplina del TIQE e del TIQ.TRA previgente alla deliberazione 127/2017/R/EEL);
 - vii. concluso, infine, che, in conseguenza della predetta conferma, gli importi già erogati dalle imprese di distributrici a titolo di indennizzo (nel periodo in cui la deliberazione 127/2017/R/EEL è stata applicata sino al 20 agosto 2019) troverebbero titolo e fondamento nella regolazione in tal modo confermata;
- b. la Direzione Infrastrutture dell'Autorità ha effettuato una richiesta di informazioni alle imprese distributrici, mirata a valutare l'impatto delle interruzioni prolungate o estese sugli indennizzi agli utenti a seguito dell'entrata in vigore della deliberazione 127/2017/R/EEL, avvenuta il 1 ottobre 2017, sino al momento del suo annullamento, avvenuto il 20 agosto 2019 per effetto della

sentenza del Tar Lombardia, rispetto alle disposizioni previgenti alla deliberazione 127/2017/R/EEL;

- rispetto al documento di consultazione 430/2019/R/EEL sono pervenute osservazioni da parte di e-distribuzione, della federazione Utilitalia, di tre associazioni di consumatori (Federconsumatori, Udicon e Altroconsumo), dell'associazione Elettricità futura e di un cittadino privato:
 - a. le tre associazioni di consumatori hanno condiviso pienamente gli orientamenti dell'Autorità;
 - b. e-distribuzione ha criticato gli orientamenti contenuti nel documento di consultazione in quanto essi, da un lato, comporterebbero, a suo dire, l'imputazione agli operatori di forme di responsabilità oggettiva per eventi dovuti a forza maggiore; in particolare, a dire della società, l'Autorità intenderebbe introdurre un concetto di forza maggiore "a termine", in merito al quale assumerebbe rilievo la circostanza che la mera inagibilità delle strade o la caduta di alberi ad alto fusto non possa essere considerata come causa esimente; e-distribuzione ha inoltre ribadito che la soglia delle 72 ore, oltre la quale l'onere dell'indennizzo è posto in carico agli operatori di rete, sarebbe stata determinata senza una opportuna fase istruttoria; la società lamenta anche che l'innalzamento del tetto massimo degli importi degli indennizzi commisurato a 240 ore attribuirebbe all'indennizzo un valore sproporzionato rispetto all'effettivo disservizio subito dai clienti; e-distribuzione ha infine affermato che, essendo la deliberazione 127/2017/R/EEL annullata dal Tar Lombardia, non sarebbe possibile una sua conferma da parte dell'Autorità, che avrebbe titolo ad adottarla in esito a una nuova attività istruttoria e a nuove valutazioni, mediante quindi un nuovo provvedimento che non potrebbe che avere efficacia per il futuro (con la conseguente illegittimità della pretesa di farne retroagire gli effetti al periodo di vigenza della deliberazione 127/2017/R/EEL);
 - c. il tema della responsabilità oggettiva per interruzioni dovute a forza maggiore richiamato alla precedente lettera b, è stato sollevato anche dall'associazione Elettricità futura;
 - d. la federazione Utilitalia, nel ribadire che, a suo dire, le regole previste dalla delibera 127/2017/R/eel sarebbero eccessivamente penalizzanti per i distributori, ha proposto l'introduzione di un meccanismo di "congelamento temporaneo" della durata del ripristino, al fine di separare i tempi di riattivazione delle linee a monte (in capo a Terna) da quelli relativi alle linee a valle (in capo al distributore); la medesima federazione ha inoltre evidenziato difficoltà da parte dei distributori di ottenere gli atti di autorità pubblica che vietano di percorrere strade a causa di neve, caduta alberi o altro pericolo, nonché conflitti di competenza tra le autorità locali in merito all'effettivo onere di redigerli;
 - e. invece, è stata favorevolmente accolta, anche da e-distribuzione, Utilitalia, Elettricità futura, la precisazione dell'Autorità circa la possibilità, per il preposto alla sicurezza dell'impresa, di invocare la clausola di sospensione e posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza senza che vi sia stato un atto di pubblica autorità di dichiarazione di inagibilità di strade o di

potenziale pericolo, accompagnata da adeguata documentazione comprovante (peraltro già prevista dalla deliberazione); al riguardo, l'associazione dei consumatori Altroconsumo ha affermato che *“Sul punto, si ritiene fondamentale contemperare l'esigenza di protezione e tutela del lavoro degli operai delle imprese di distribuzione, con l'esigenza di trasparenza che impone di documentare e comprovare accuratamente i fattori esogeni che impediscono il tempestivo ripristino della rete”*;

- f. e-distribuzione e Utilitalia hanno richiesto di rimodulare la soglia delle 72 ore, in quanto, dopo l'entrata in vigore della deliberazione 127/2017/R/EEL, si sarebbero verificati eventi ancora più severi che giustificherebbero un prolungamento di tale soglia rispetto all'inizio dell'interruzione, senza peraltro fornire elementi quantitativi a supporto di detta tesi;
- g. diversi fra i soggetti partecipanti alla consultazione hanno avanzato proposte finalizzate ad evitare che gli indennizzi automatici agli utenti assumano valori sproporzionati, anche nel caso in cui gli stessi indennizzi siano a carico del Fondo eventi eccezionali; nello specifico detti soggetti hanno proposto di (i) fissare un tetto all'indennizzo per utente MT, correlato alla spesa annua di trasporto; (ii) utilizzare, per gli utenti MT, la potenza effettivamente interrotta oppure il valore medio nella settimana precedente oppure la potenza media o massima prelevata nel mese precedente; (iii) non prevedere indennizzi per le utenze domestiche non residenti; (iv) non prevedere indennizzi per le utenze non in grado di poter prelevare energia;
- il tema della sproporzione degli indennizzi agli utenti per interruzioni prolungate o estese dovute a forza maggiore, di cui alla precedente lettera g., è emerso anche nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 126/2019/R/EEL, ai fini dell'aggiornamento della regolazione di tariffe e qualità nel semiperiodo 2020-23, con la finalità principale di ridurre il debito accumulato dal Fondo eventi eccezionali;
 - in esito all'attività istruttoria condotta dagli Uffici dell'Autorità mediante le richiamate richieste di informazioni alle imprese distributrici in merito all'impatto delle interruzioni prolungate o estese sugli indennizzi corrisposti agli utenti nel periodo di applicazione della deliberazione 127/2017/R/EEL, sono emerse le evidenze illustrate nella *Tabella 1* allegata al presente provvedimento; tali evidenze mostrano che, nei 23 mesi circa di vigenza della deliberazione 127/2017/R/EEL, vale a dire dal 1 ottobre 2017 al 20 agosto 2019:
 - a. i maggiori oneri a carico delle imprese distributrici per effetto dell'introduzione della deliberazione 127/2017/R/EEL, rispetto alla situazione previgente, sono stati di circa 10,1 M€, di cui circa 9,3 M€ per interruzioni di durata superiore a 72 ore e 0,8 M€ per interruzioni di durata inferiore a 72 ore, questi ultimi in massima parte dovuti ad “effetti marginali” della regolazione per utenti diversi dai domestici, dovuti principalmente alla diversa applicazione dei tetti massimi in presenza (espressi in ore) piuttosto che in assenza (espressi in euro) della deliberazione 127/2017/R/EEL;

- b. complessivamente, le maggiori variazioni si sono avute per l'utenza domestica, per l'utenza BT diversa dalla domestica con potenza disponibile compresa tra 6,6 kW e 100 kW e per l'utenza MT;
 - c. con riferimento agli utenti che hanno percepito l'indennizzo, l'impatto delle interruzioni delle interruzioni prolungate o estese oltre le 72 ore ha riguardato una percentuale di utenti del 4% circa rispetto al totale degli utenti disalimentati nelle medesime interruzioni;
 - d. compiendo una nuova analisi analoga a quella già svolta al momento dell'adozione della deliberazione 127/2017/R/EEL e relativa agli eventi severi e di vasta estensione accaduti dal 2012 al 2015, è risultato che la percentuale di clienti che hanno subito interruzioni prolungate e che sono stati interrotti per almeno tre giorni è pari circa al 3%, con riferimento ad analoghi eventi occorsi nel periodo di vigenza della deliberazione 127/2017/R/EEL;
- come si nota, quindi, e diversamente da quanto sostenuto da e-distribuzione e Utilitalia (cfr. lettere b., d., f. del punto sesto del presente gruppo di considerati), i dati raccolti dalle imprese distributrici evidenziano la piena congruità della soglia di 72 ore oltre il quale l'onere degli indennizzi è in capo all'impresa distributtrice e/o a Terna, anche qualora la causa di innesco dell'interruzione sia attribuibile a forza maggiore; nel periodo dal 1 ottobre 2017 al 20 agosto 2019, infatti, la percentuale del 4% di utenti rimasti disalimentati oltre le 72 ore rispetto al totale degli utenti disalimentati e indennizzati dimostra che, anche alla luce dell'ulteriore istruttoria effettuata, oltre tale soglia si attesta una frazione molto ridotta di utenti interessati da interruzioni causate da eventi meteo di grande severità ed ampia estensione; tale percentuale è ancora leggermente inferiore se, in luogo del totale degli utenti disalimentati e indennizzati si utilizza il solo numero di utenti disalimentati (quindi anche quelli che hanno subito interruzioni di durata inferiore agli standard di durata massima delle interruzioni – vd precedente lettera d.);
 - inoltre, anche in relazione alla fissazione di un tetto massimo in ore (240), piuttosto che in euro, i dati relativi ai maggiori oneri a carico degli operatori, nel periodo 1 ottobre 2017 – 20 agosto 2019 per gli indennizzi da corrispondere agli utenti per interruzioni oltre le 72 ore, confermano le stime preliminari dell'Autorità riportate nel documento per la consultazione 430/2019/R/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- da quanto fin qui esposto emerge che, diversamente da quanto sostenuto da e-distribuzione e dall'associazione Elettricità futura (cfr. lett. b. e c. del punto sesto del precedente gruppo di considerati), la disciplina definita dalla deliberazione 127/2017/R/EEL, che l'Autorità per tutti i motivi esposti nella presente delibera intende confermare, non introduce alcuna forma di responsabilità oggettiva per l'impresa distributtrice; con tale disciplina, infatti, l'Autorità ha fissato un limite (72 ore) entro il quale l'impresa è tenuta a ripristinare il servizio, pena l'obbligo di sopportare l'onere degli indennizzi automatici corrisposti agli utenti MT e BT,

anche nei casi in cui l'insorgenza dell'interruzione sia ascrivibile a cause di forza maggiore; ciò in ragione del fatto che, entro il predetto termine (come asseverano anche i dati acquisiti dall'Autorità e sopra richiamati), è ragionevole attendersi che l'impresa distributrice completi le azioni di ripristino più opportune, usando la dovuta diligenza; rispetto a tale periodo di tempo, peraltro, l'Autorità non ha mai negato (né avrebbe potuto) la possibilità, per l'impresa, di invocare clausole esimenti (purché opportunamente documentate, ovviamente) che consentano la sospensione del suddetto termine massimo;

- a tale riguardo occorre precisare che, come previsto nella deliberazione 127/2017/R/EEL fin dalla sua emanazione, vi è la possibilità per l'impresa distributrice di avvalersi della clausola esimente denominata "posticipazione e sospensione delle operazioni per motivi di sicurezza", e che l'applicazione di tale clausola non richiede alcuna certificazione esterna all'impresa, spettando solo al preposto dell'impresa il compito di verificare in concreto e sul posto, nonché documentare, che le condizioni esterne sono tali da mettere a rischio la sicurezza degli operatori; la documentazione di enti locali è pertanto dovuta solo nei casi in cui l'atto di autorità pubblica che impedisce all'impresa distributrice di effettuare le operazioni di ripristino non sia connesso con motivazioni di incolumità pubblica che mettono a rischio anche la sicurezza degli operatori dell'impresa e pertanto sono documentabili dal preposto dell'impresa;
- in altre parole, diversamente da quanto afferma e-distribuzione, l'Autorità, con la disciplina prevista dalla deliberazione 127/2017/R/EEL, non ha introdotto alcun concetto di forza maggiore "a termine", ma si è limitata a introdurre un nuovo obbligo per l'impresa di assicurare il ripristino del servizio entro un periodo ragionevole (72 ore), anche nei casi in cui l'interruzione sia dovuta a eventi di forza maggiore; si tratta, evidentemente, di due aspetti differenti che non possono essere confusi: da un lato, l'evento che determina l'interruzione, il quale può consistere anche in un evento esogeno, non imputabile all'impresa; dall'altro lato, l'obbligo (nuovo) di ripristinare il servizio entro un termine congruo, il quale termine – ovviamente – può essere a sua volta sospeso qualora le operazioni di ripristino non siano possibili per il presentarsi di motivi di impedimento oggettivo per motivi di sicurezza o per atti di autorità pubblica (che come visto sono cause di forza maggiore che la regolazione considera opportunamente anche in relazione all'obbligo di ripristino del servizio entro il termine di 72 ore);
- appare inoltre infondata la critica, avanzata da e-distribuzione, in merito alla decisione dell'Autorità, a suo dire illegittima, di confermare la regolazione con effetto retroattivo a valere dal periodo 1 ottobre 2017 – 20 agosto 2019; infatti, tale contestata retroattività della regolazione costituisce una naturale conseguenza dell'effetto ripristinatorio e conformativo del giudicato di annullamento, ai sensi del quale, in termini generali, l'amministrazione è tenuta ad adottare un atto amministrativo retroattivo idoneo a consentire di colmare, "ora per allora", il vuoto regolatorio derivante dall'annullamento giurisdizionale, attraverso il ripristino pieno delle garanzie partecipative assunte violate dalla sentenza;

- nel caso di specie, a fronte dell'annullamento, per difetto di consultazione, della deliberazione 127/2017/R/EEL, l'Autorità si trova ad adottare una regolazione che ridetermini "ora per allora" la disciplina degli indennizzi automatici per gli utenti MT e BT e la connessa responsabilità delle imprese distributrici con la finalità di promuovere l'incremento della resilienza delle reti, affinché le medesime imprese siano in grado di ripristinare tempestivamente il servizio interrotto anche da eventi meteorologici severi; in tale prospettiva, la scelta, auspicata da e-distribuzione, di prevedere l'applicazione della disciplina contenuta nella deliberazione 127/2017/R/EEL a valere solo per il futuro (mantenendo quindi, per il passato, l'attuale versione del TIQE e del TIQ.TRA che nulla prevedono in merito) si pone in evidente contrasto con l'effetto conformativo della sopra citata sentenza 1901/2019; la decisione di prevedere l'applicazione della previgente regolazione, contenuta cioè nell'attuale versione del TIQE e del TIQ.TRA, invece, per le ragioni già chiarite sopra, e ribadite nel documento per la consultazione 430/2019 cui si rinvia, si giustifica solo con riferimento al periodo compreso tra la pubblicazione della citata sentenza di annullamento e la data di adozione del presente provvedimento;
- peraltro, appaiono meritevoli di considerazione le esigenze emerse nell'ambito della consultazione (nonché nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 126/2019/R/EEL) di introdurre meccanismi di contenimento che evitino che gli indennizzi automatici agli utenti assumano valori sproporzionati; ciò soprattutto laddove le osservazioni che rappresentano tali esigenze suggeriscono di utilizzare, per il calcolo dell'indennizzo, un valore di potenza diverso dalla disponibile, che rifletta l'effettivo utilizzo di energia elettrica da parte dell'utente interrotto, soprattutto in prossimità dell'interruzione;
- in tale prospettiva, la considerazione delle predette esigenze di tutela si riflette evidentemente anche sulla regolazione applicabile per il periodo 1 ottobre 2017 – 20 agosto 2019;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nell'ambito della consultazione 481/2019/R/EEL, l'Autorità ha osservato che "...dall'analisi dei dati forniti dalle imprese distributrici ai fini del calcolo dei costi operativi riconosciuti, è emerso, nel triennio 2016-2018 preso in esame, un andamento significativamente discontinuo dei costi sostenuti per far fronte ad eventi meteorologici eccezionali."; e che "...Tale andamento dei costi appare collegabile anche all'entrata in vigore della deliberazione 127/2017/R/EEL in materia di indennizzi ai clienti finali per interruzioni di lunga durata.";
- nell'ambito della medesima consultazione l'Autorità ha espresso l'intenzione di intervenire nelle modalità di determinazione del costo operativo riconosciuto a partire dall'anno 2020, al fine di tenere conto del tendenziale incremento di costi sopportati dalle imprese distributrici; e che le determinazioni dell'Autorità in merito a tali profili confluiranno nella deliberazione di aggiornamento infra-periodo della

regolazione tariffaria di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, di prossima adozione.

RITENUTO DI:

- alla luce di quanto sopra considerato, dare seguito agli orientamenti formulati nel documento 430/2019/R/EEL, nei limiti di seguito precisati;
- confermare, anche per il periodo 1 ottobre 2017 – 20 agosto 2019, la disciplina degli indennizzi automatici per interruzioni prolungate o estese introdotta con la deliberazione 127/2017/R/EEL, riformulata per tenere conto delle migliorie suggerite dalla consultazione; in particolare:
 - a. confermare la clausola esimente denominata “posticipazione e sospensione delle operazioni per motivi di sicurezza”, già prevista nella delibera 127/2017/R/EEL, trattandosi di una specifica declinazione della causa di forza maggiore rispetto all’obbligo, per l’impresa distributrice, di ripristinare il servizio entro 72 ore, con la conseguente assunzione dell’onere economico degli indennizzi automatici erogati agli utenti BT e MT; durante detti periodi, quindi, l’onere degli indennizzi resta a carico del Fondo eventi eccezionali e non degli operatori di rete;
 - b. confermare il limite di 72 ore per il ripristino oltre il quale l’onere degli indennizzi è a carico degli operatori di rete, anche se l’innesco dell’interruzione è ascrivibile a cause di forza maggiore; come visto sopra, tale limite risulta pienamente ragionevole e congruo anche rispetto alle evidenze acquisite e analizzate durante il procedimento;
 - c. confermare un tetto massimo degli indennizzi allo scadere di 240 ore di interruzione agli utenti domestici, agli utenti non domestici con potenza disponibile inferiore o uguale a 6,6 kW, agli utenti BT e MT diversi dai domestici con potenza disponibile compresa tra 6,6 kW e 16,5 kW; allo scopo appare maggiormente corretto introdurre la soglia di potenza disponibile di almeno 16,5 kW, in luogo di quella di 100 kW, per coerenza con la regolazione tariffaria, dal momento che al di sopra di 16,5 kW viene utilizzata la potenza prelevata massima mensile a fini tariffari;
 - d. prevedere che per il calcolo degli indennizzi agli utenti BT e MT diversi dai domestici e con potenza disponibile superiore a 16,5 kW sia utilizzato il maggiore dei due valori della potenza prelevata massima mensile utilizzati per la fatturazione ai venditori del servizio di trasporto di energia elettrica relativo ai due mesi precedenti quello in cui ha inizio l’interruzione;
 - e. confermare per gli utenti BT e MT titolari di impianti di produzione, sempre ai fini del calcolo degli indennizzi, l’utilizzo della potenza disponibile in immissione;
 - f. per gli utenti di cui alla precedente lettera, prevedere un tetto massimo all’indennizzo, in euro, pari a 40.000€ per gli utenti MT e 10.000€ per gli utenti BT e per i produttori MT e BT;

- g. prevedere che non siano erogati indennizzi alle utenze BT e MT di qualsiasi taglia che non prelevano e non immettono energia nei 90 giorni precedenti l'inizio dell'interruzione;
- in deroga a quanto previsto al precedente punto, e in coerenza con quanto prospettato nel documento per la consultazione 430/2019/R/EEL, confermare per il periodo compreso tra il 20 agosto 2019 e la data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'applicazione della disciplina degli indennizzi automatici per interruzioni prolungate o estese previgente alla deliberazione 127/2017/R/EEL;
 - in conseguenza dei limiti al valore massimo degli indennizzi automatici, prospettati alle precedenti lettere d., e., f, del presente gruppo di ritenuti, prevedere che le connesse restituzioni – cui avrebbero diritto le imprese distributrici rispetto agli importi versati a titolo di indennizzo nel periodo 1 ottobre 2017 – 20 agosto 2019 – siano poste a carico del Fondo eventi eccezionali e non dei clienti finali che hanno beneficiato dell'indennizzo; ciò al fine di salvaguardare la ragionevole aspettativa formatasi senza colpa in capo ai suddetti clienti, di aver titolo alle somme effettivamente percepite;
 - ai fini di cui al precedente punto, prevedere che, entro il 30 aprile 2020, le imprese distributrici comunichino all'Autorità, in riferimento al periodo 1 ottobre 2017 – 20 agosto 2019, l'ammontare degli indennizzi, suddivisi per POD e per istanti di accadimento delle interruzioni, calcolati secondo le nuove disposizioni di cui sopra, suddivisi tra quota Fondo eventi eccezionali, quota imprese interconnesse e quota impresa;
 - prevedere, quindi, che le imprese distributrici possano successivamente richiedere alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali la differenza tra quanto effettivamente corrisposto agli utenti con oneri a proprio carico in riferimento al periodo dal 1 ottobre 2017 al 20 agosto 2019 e, sempre in relazione ad oneri a proprio carico, quanto calcolato ai sensi delle nuove disposizioni di cui sopra

DELIBERA

1. di modificare il TIQE come di seguito specificato:
 - a) all'articolo 6, comma 6.1, lettera a), sub ii), sono eliminate le parole “conseguenti ad incidenti rilevanti o,”;
 - b) è aggiunto il comma 54.4: “Il meccanismo di proporzionalità di cui al comma 54.2 si applica anche ai rimborsi relativi alla quota di durata delle interruzioni che eccede il periodo di rivalsa sul Fondo per eventi eccezionali (FEE) di cui alla Tabella 10.”;
 - c) al comma 56.4, lettera a), sono aggiunte le parole: “sino al limite massimo di cui alla Tabella 10.”;

- d) alla Tabella 3 è eliminata la riga avente causa di secondo livello “Incidenti rilevanti”;
 - e) alla Tabella 3, alla riga aggregata “Forza maggiore”, è aggiunta la riga avente Causa di secondo livello “quota di durata di interruzione dovute a casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza” e Acronimo “SPS”;
 - f) la Tabella 10 del TIQE è sostituita dalla Tabella 10 allegata al presente provvedimento;
 - g) alla Scheda 6 è eliminata la colonna “SI”;
 - h) alla Scheda 6 è eliminata la riga “IR”;
 - i) alla Scheda 6, alla riga aggregata “FM”, è aggiunta la riga “SPS”.
 - j) al comma 53.2 del TIQE è aggiunta la lettera “h) il rimborso sia destinato ad utenti che non abbiano prelevato né immesso energia nei 90 giorni precedenti l’istante di inizio dell’interruzione.”;
2. di modificare il TIQ.TRA come di seguito specificato:
 - a) al comma 17.3, lettera b) le parole “riconducibili alle tipologie di disalimentazioni di cui al comma 3.6 del presente provvedimento” sono sostituite dalle parole “sino al limite massimo di cui alla Tabella 10 del TIQE”;
 - b) al comma 17.3, lettera c) sono aggiunte le parole: “sino al limite massimo di cui alla Tabella 10 del TIQE”;
 - c) al comma 22.6 sono eliminate le parole “, al netto di eventuali posticipi e sospensioni delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza.”;
 3. di disporre che le disposizioni di cui ai punti 1. e 2. si applichino al periodo compreso tra il 1 ottobre 2017 e il 20 agosto 2019 e a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
 4. entro il 30 aprile 2020 le imprese distributrici comunicano all’Autorità, secondo istruzioni fornite dalla Direzione Infrastrutture dell’Autorità ed in riferimento al periodo dal 1 ottobre 2017 al 20 agosto 2019, l’ammontare degli indennizzi, suddivisi per POD e per istanti di accadimento delle interruzioni, calcolati secondo le disposizioni di cui alle precedenti lettere 1. e 2., suddivisi tra quota Fondo eventi eccezionali, quota imprese interconnesse e quota impresa;
 5. in caso di mancato pronunciamento dell’Autorità entro il 31 luglio 2020, le imprese distributrici possono richiedere alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali la differenza tra quanto effettivamente corrisposto agli utenti con oneri a proprio carico in riferimento al periodo dal 1 ottobre 2017 al 20 agosto 2019 e, sempre in relazione ad oneri a proprio carico, quanto calcolato ai sensi delle disposizioni di cui alle precedenti lettere 1. e 2.;
 6. di stabilire che per il periodo intercorso dal 20 agosto 2019 alla data di pubblicazione del presente provvedimento si applichi la disciplina degli indennizzi automatici per interruzioni prolungate o estese previgente alla deliberazione 127/2017/R/eel;
 7. di stabilire che Terna, entro il 28 febbraio 2020, aggiorni l’Allegato A.54 al Codice di rete recependo le disposizioni del presente provvedimento;

8. di pubblicare il presente provvedimento, la Tabella 1 e la Tabella 10 allegate al presente provvedimento, e il TIQE, come modificato ai sensi del presente provvedimento, nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

19 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini